

Divisione I
Servizio Risorse Umane
Ufficio Personale dirigente e tecnico amministrativo

Prot. n. 14914
Viterbo, 30/10/2019

Alle OO.SS. e R.S.U.

Oggetto: Convocazione riunione 31 ottobre 2019.


Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla riunione in oggetto che avrà luogo **giovedì 31 ottobre alle ore 11,00 presso la Sala Altiero Spinelli – Rettorato.**

ORDINE DEL GIORNO

1. Firma accordo definitivo – Ipotesi del 9 luglio 2019 [Contrattazione art 4 Legge 300/1970 - art 7, c. 3 CCNL 19/04/2018];
2. Firma accordo definitivo – Ipotesi del 23 ottobre 2019 [Contrattazione art 7, c. 3 CCNL 19/04/2018];

Cordiali saluti

IL RETTORE
Prof. Alessandro Ruggieri



**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ATENEEO
ACCORDO – 31 OTTOBRE 2019**

Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per gli ex lettori di madre lingua straniera

VISTA la Legge 5 marzo 2004, n. 63, di conversione del D.L. 14 gennaio 2004, n.2, relativa alla retribuzione degli ex lettori di madre lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall' articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 26, comma 3;

VISTA la Legge 20 novembre 2017, n. 167 art. 11, comma 2 come modificato dall'articolo 1, comma 1144, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla legge 3 maggio 2019, n. 37;

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 agosto 2019, n.765 recante *“Adozione dello schema tipo di contratto integrativo di sede volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua stranieri e criteri di cofinanziamento delle Università per la stipula dei relativi contratti”*;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il Titolo III *“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”*;

VISTA la nota ARAN, prot. 9213 del 16 giugno 2016, di risposta al quesito avanzato dall'Università degli Studi della Tuscia in materia di procedura della contrattazione integrativa di ateneo;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro del personale tecnico amministrativo dell'Università degli Studi della Tuscia, sottoscritto in data 7 marzo 2017;

VISTO il Contratto integrativo di Ateneo per collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre del 01/11/1995;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTA l'ipotesi di accordo sottoscritta dalla contrattazione integrativa di Ateneo in data 23 ottobre 2019;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9/2019 del 30 ottobre 2019, concernente la relazione di certificazione ed il parere favorevole sull' ipotesi di accordo di Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per gli ex lettori di madre lingua straniera;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2019 con la quale si autorizza la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo definitivo di contrattazione integrativa di Ateneo per gli ex lettori di madre lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

premesso tutto quanto sopra,

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

individuare ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 2 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2018,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

L'ipotesi di Contratto collettivo integrativo di Ateneo per gli *ex* lettori di madre lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 approvato con modifiche dal Consiglio di Amministrazione del 28 ottobre 2019:

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA

Tra le parti così costituite

Commissione di Parte pubblica, nominata ai sensi dell'art. 42, comma 2, del CCNL 19/04/2019

Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U./R.S.A.) eletta il 19/04/2018 e le Organizzazioni Sindacali Territoriali di comparto

premessi che

- l'art. 40, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto del principio per il quale non è possibile erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che *“la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”*;
- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sezione VI, del 26.6.2001 (causa C- 212/99) ha dichiarato la necessità di tenere conto, nel trattamento economico dei C.E.L.- *ex* lettori, della esperienza acquisita e della anzianità di servizio, in relazione alla specifica esperienza professionale e personale maturata;
- l'art. 1 della Legge 5 marzo 2004 n. 63 (conversione del D.L. 14 gennaio 2004 n. 2) ha previsto che *“ai collaboratori linguistici, ex lettori di madrelingua straniera”* di alcune Università italiane *“già destinatari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 21 giugno 1995 n. 236, è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione" e che "tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente";

- la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 18.7.2006 (causa C-119/04) ha sostanzialmente confermato che l'art. 1 della legge n.63/2004 può essere un parametro corretto per l'applicazione della predetta sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001;
- l'articolo 26, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevede che la citata disposizione legislativa *"si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236 e, a decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto- legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."*;
- l'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, prevede che il Fondo per il finanziamento ordinario delle università sia incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017, finalizzati, in coerenza con quanto previsto dal predetto articolo 1 del decreto-legge n. 2 del 2004, convertito dalla legge n. 63 del 2004, al superamento del contenzioso in atto e a prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e che con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, sia

predisposto uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo, nonché siano stabiliti i criteri di ripartizione delle summenzionate risorse a titolo di cofinanziamento, a copertura dei relativi oneri, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi;

- l'articolo 3 della legge 3 maggio 2019, n. 37 in cui si prevede che "All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2019»".
- con Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 agosto 2019, n. 765 è stato definito lo schema tipo per la definizione dei contratti integrativi di Ateneo nonché i criteri di ripartizione delle risorse, prevedendo che le stesse saranno ripartite in proporzione al numero di ex lettori in servizio al 31 dicembre 2018 tra le Università che avranno perfezionato i contratti integrativi di sede entro il 31 ottobre 2019.

ritenuto

opportuno addivenire ad un accordo di contrattazione integrativa, al fine di dare piena attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia sopra citate, nonché raggiungere una migliore definizione del trattamento economico in capo a coloro che rivestano o abbiano rivestito la qualifica di lettore di madrelingua, anche al fine di addivenire ad una cessazione del contenzioso in essere, auspicando un rasserenamento dei rapporti di lavoro, una maggior chiarezza operativa e una reciproca disponibilità;

si conviene

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo integrativo si applica agli ex lettori di madrelingua assunti in forza dell'art. 28 del D.P.R. n.382 dell'11 luglio 1980. Essi sono inquadrati tra il personale tecnico amministrativo ed il loro trattamento giuridico è disciplinato dall'art. 4 della L. 21.6.1995 n. 236, dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca.

2. Il presente accordo integrativo decorre dalla data di sottoscrizione, con effetti economici dalla data di prima assunzione e avrà durata fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo. L'accordo 01/11/1995 continua ad esplicare i propri effetti ove compatibile con il presente accordo.

Articolo 2 Struttura di afferenza

1. La struttura cui afferiscono gli ex lettori di madrelingua di cui all'articolo 1, assegna, organizza e distribuisce l'impegno orario, presso le sedi di lavoro dell'Ateneo, secondo i criteri più sotto indicati e nei limiti della programmazione degli organi di governo dell'Ateneo di cui al successivo art. 3, comma 1.

Articolo 3 Mansioni e rapporto di lavoro

1. Il fabbisogno delle attività di collaborazione ed esercitazioni linguistiche è programmato dagli Organi di Governo dell'Ateneo.
2. A ciascun ex lettore è attribuito con il contratto individuale di lavoro un monte ore su base annua, tenuto conto del fabbisogno generale dell'ateneo.
3. L'attività di collaborazione linguistica è finalizzata allo sviluppo delle abilità linguistiche comunicative a vari livelli, secondo quanto stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento (Common European Framework of Reference) o da strumenti analoghi, e consiste, prevalentemente in attività di esercitazione linguistica sia in modalità frontale sia a distanza (online e/o blended) cui si aggiungono, fino al completamento del monte orario attribuito ad ogni ex lettore, ulteriori attività inerenti:
 - preparazione di materiale didattico, somministrazione e correzione di test di ingresso e di profitto relativi alle esercitazioni linguistiche e/o delle prove di accertamento linguistico;
 - preparazione, somministrazione e correzione delle prove scritte e/o orali relative alle esercitazioni impartite presso i corsi di studio propedeutiche all'esame di profitto;
 - assistenza agli studenti per gli aspetti connessi all'attività svolta nelle esercitazioni linguistiche;
 - attività di supporto linguistico alle strutture dell'Ateneo, non rientranti tra le esercitazioni: a titolo di esempio, traduzioni specialistiche, partecipazione alle commissioni di concorso del personale contrattualizzato, collaborazione nella formazione del personale.
 - attività collegiali o individuali con il docente o la struttura di riferimento, la presenza in laboratorio per la predisposizione del materiale e per l'assistenza all'autoapprendimento;
4. Nell'ambito delle attività di cui al comma 3, il monte orario complessivo annuo, non inferiore a 250 ore annue, è ripartito secondo quanto indicato nella regolamentazione di Ateneo, fatto salvo che la prevalenza dell'attività deve essere dedicata alle esercitazioni linguistiche.
5. Compete al Dipartimento cui afferiscono gli ex lettori, nell'ambito della programmazione,

tenuto conto delle richieste delle strutture didattiche e del numero di studenti iscritti, suddividere, in termini di quantità orarie, il fabbisogno di esercitazioni linguistiche assegnandolo a ciascun ex lettore nel rispetto di quanto previsto dal comma 4.

Articolo 4 Trattamento economico

1. Fatti salvi gli effetti estintivi previsti dalla prescrizione, a decorrere dalla data di prima assunzione, ai lettori compete il trattamento economico previsto per i ricercatori confermati a tempo definito (art. 38 D.P.R. n. 382/80), con applicazione delle classi e degli scatti biennali di anzianità previsti dalla vigente normativa maturati, ad esclusione del periodo di blocco degli stessi derivanti dalla normativa nazionale. A decorrere dallo scatto successivo a quello posseduto alla data del 29 gennaio 2011, lo stesso è disposto con cadenza triennale fino al 2020 e, successivamente, riprende con progressione biennale e comunque previa verifica dell'attività svolta di cui al successivo art. 5. Il trattamento economico è proporzionale all'effettivo impegno orario annuo, tenuto conto che l'impegno a tempo pieno è pari a 500 ore e fatto salvo quanto previsto al successivo art.5.

2. Salvo diversa disposizione legislativa il trattamento economico di cui ai precedenti commi è soggetto a contribuzione INPS ed è valido ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Articolo 5 Verifica dell'attività svolta

1. Per ciascun ex lettore il Dipartimento di afferenza procede, al termine di ogni anno accademico, alla verifica dell'attività svolta, risultante da apposito registro, compilato e consegnato mensilmente, dal quale desumere chiaramente il numero delle ore effettuate e le diverse attività svolte nel periodo. Potranno inoltre essere introdotte ulteriori modalità di verifica della prestazione resa dagli ex lettori, anche mediante questionari da somministrare agli studenti.

2. Il rispetto delle attività svolte rispetto a quelle programmate, anche tenuto conto dell'eventuale verifica della prestazione ai sensi del precedente comma costituisce requisito per il riconoscimento della progressione economica di cui all'articolo 4.

Articolo 6
Esclusività del rapporto con l'Università

1. Al personale di cui all'articolo 1 si applica la disciplina delle incompatibilità prevista in materia di pubblici dipendenti, ed in particolare quella prevista dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss., del D.P.R. n. 3/1957, della legge 662/1996 e del Regolamento interno in materia di incarichi esterni al personale dipendente.

Articolo 7
Attività di studio e di formazione

1. Gli ex lettori hanno il diritto e il dovere di aggiornare la propria professionalità a livello linguistico, glottodidattico e culturale.

2. L'Ateneo garantisce l'accesso agli strumenti necessari, quali materiale bibliografico e didattico, reti telematiche, nonché favorisce la partecipazione a convegni e seminari inerenti la disciplina linguistiche, o ad altre forme di studio e aggiornamento.

3. Fermo restando l'impegno orario complessivo degli interessati il Dipartimento di afferenza, compatibilmente con la programmazione e con la disponibilità economica, valuta le richieste avanzate dagli ex lettori per attività di studio e di formazione ai fini della concessione di giustificati periodi di assenza. Al fine di assicurare la qualità del servizio svolto e l'aggiornamento professionale, l'ateneo valuta le richieste avanzate dall'ex lettore per attività di studio e di formazione e può concedere un monte ore annuo fino ad un massimo di 30 ore retribuite considerato a tutti gli effetti come prestazione lavorativa.

Articolo 8
Condizione sospensiva

1. Salvo e impregiudicato quanto previsto dalle sentenze definitive passate in giudicato, l'efficacia del presente Contratto Collettivo integrativo è subordinata - e pertanto sospesa sino - alla sottoscrizione nelle sedi preposte di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile e all'acquisizione, da parte dell'Ateneo, della rinuncia individuale da parte degli ex lettori interessati dall'applicazione del presente Contratto Collettivo integrativo agli atti e/o a ogni e qualsiasi azione giudiziaria - di merito e/o esecutiva, già pendente e/o da instaurarsi - volta al riconoscimento di un trattamento economico pari o superiore a quello previsto dal presente accordo, a fronte dell'applicazione delle condizioni ivi previste.

Articolo 9
Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto, agli ex lettori si applicano la disciplina di legge ed il Contratto Collettivo del Comparto per il personale tecnico amministrativo.

Ratifica del C.d.A. del 28 ottobre 2019


Verifica di compatibilità economico-finanziaria da parte del Collegio dei revisori dei Conti
Verbale 9 del 30 ottobre 2019

Viterbo, 31 ottobre 2019

Letto, firmato e sottoscritto

Parte Pubblica

Rettore *Prof. Alessandro Ruggieri*




Direttore Generale *Dott. Gianluca Cerracchio*



Dirigente preposto alle risorse umane

//

Responsabile del Servizio Risorse Umane *Dott.ssa Daniela Cicalini*




Responsabile dell'Ufficio competente in materia di relazioni sindacali

//

Rappresentanza Sindacale Unitaria

Luigi COMPAGNUCCI



Fabrizio GENTILI



Francesco DELLA ROSA

Emilia IANDIORIO

Emilia Iandiorio

Stefania RAGONESI

Augusto SASSARA

Augusto Sassara UED, NOTA VERBALE

Organizzazioni Sindacali Territoriali di Comparto

FLC CGIL

CISL SCUOLA

Stefania Ragonesi

FED. UIL SCUOLA RUA

Augusto Sassara UED, NOTA VERBALE

FED. GILDA UNAMS

SNALS CONFISAL

Il verbale dell' ipotesi di accordo del 23 ottobre 2019 è pubblicato sul sito di Ateneo.

Ai sensi dell'art. 40bis, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente accordo è trasmesso per via telematica all'ARAN e al CNEL, corredato dalla certificazione del Collegio dei Revisori dei conti, dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria.

Per quanto previsto dall'art. 9bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 il presente contratto collettivo integrativo sarà consultabile sia sul sito dell'ARAN sia sul sito del CNEL all'URL <https://www.contrattintegrativipa.it> (Banca dati dei contratti collettivi integrativi delle Amministrazioni Pubbliche) e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.


Il Rettore e il Direttore espongono le ragioni dell'accordo riguardante gli ex-lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del DPR 382/1980 precisando che rispetto all'ipotesi il CdA ha chiesto di introdurre una clausola di salvaguardia per l'applicazione della prescrizione e che è stata acquisita la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Dott. Sassano, come un Sardo Rus, chiede di allegare al verbale una nota di richiesta di revoco del D.I. 765/2019.

Letto e sottoscritto

Delegazione di parte datoriale - C.d.A. del 26/06/2018

Rettore, Prof. Alessandro Ruggieri
Direttore generale, Dott. Gianluca Cerracchio



Delegazione di parte sindacale

RSU - tornata elettorale 17-18-19/04/2018

Luigi Compagnucci


Fabrizio Gentili

Francesco Della Rosa

Emilia Iandiorio

Stefania Ragonesi

Augusto Sassari



VEDI NOTA VERBALE

Rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 19/04/2018


FLC CGIL

CISL SCUOLA

FED. UIL SCUOLA RUA

FED. GILDA UNAMS

SNALS CONFSAL



VEDI NOTA VERBALE

Nota a Verbale contrattazione del 31 ottobre 2019.

REVOCARRE il decreto interministeriale 765 del 16.08.2019 sugli ex lettori di madre lingua.

La Federazione UIL SCUOLA RUA, in relazione al decreto interministeriale n. 765 del 16/08/2019 e alla nota inviata in data 18 ottobre 2019 a firma del Capo Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca, che ha inteso informare le università in merito al Decreto Interministeriale volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera, esprime il proprio dissenso nel merito e nel metodo adottato.

Inammissibile che un decreto detti le regole della contrattazione integrativa all'interno degli Atenei, eludendo quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e dal CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, che definiscono con chiarezza gli ambiti e le prerogative della contrattazione integrativa.

Alla nota del Capo Dipartimento nel quale si prevedevano poco più di dieci giorni per concludere tutto, è seguita un'altra nota alcuni giorni dopo, che paventava una proroga. Tutto ciò, a nostro avviso, denota lo stato confusionale in cui versa in questo momento il Dipartimento.

Il decreto, tra l'altro, intende specificare in modo sicuramente non esaustivo il profilo professionale del Personale dei lettori di madre lingua eludendo, anche in questo caso, quanto previsto all'art. 44 del CCNL 2016/2018 e, cosa ancora più grave, entrando a gamba tesa sulla discussione in atto nei tavoli tecnici aperti al MIUR e all'ARAN.

Inaccettabile che il decreto preveda che l'accordo integrativo venga sottoscritto dalla parte pubblica con la sola Rappresentanza sindacale unitaria (RSU/RSA), escludendo i rappresentanti delle OO.SS. in palese violazione delle prerogative sindacali previste dal d.lgs. 165/2001 e dal CCNL del Comparto.

Se l'obiettivo del decreto era quello di superare i contenziosi in atto, a nostro avviso, ha prodotto l'effetto contrario. Le modalità e i contenuti del decreto non faranno altro che aumentare i contenziosi e pertanto la UIL chiede la revoca del decreto stesso e l'immediata apertura del confronto con le OO.SS. per giungere ad una soluzione condivisa per tutta la categoria degli ex-lettori/CEL.

Il Segretario GAU
Dott. Augusto Sassara

